

R.G. n. 1047 /2022



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA  
SEZIONE III CIVILE**

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -  
dott. Marcello Arturo Castiglione - Consigliere -  
dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore -

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa di Appello con oggetto contrattuale proposta da:

[REDACTED]

di appello

*-Appellante-*

**-contro-**

Università degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma, già Università Telematica delle Scienze Umane “Niccolò Cusano” con sede in Roma alla via Don Carlo Gnocchi, 3, C.F. 09073721004, [REDACTED]

A [REDACTED]  
rappresentata e difesa per procura conferita in calce al r [REDACTED]  
r [REDACTED] ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c. e dell’art. 10  
DPR 123/2001, d [REDACTED]  
d [REDACTED] (SA) [REDACTED] 10

*-Appellata-*

**-per la riforma-**

della sentenza n [REDACTED]

Conclusioni delle parti:

Per l’Appellante:



“Nel richiamare tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis,

-in via principale, dato atto che l'Università degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma, già Università Telematica delle Scienze Umane “Niccolò Cusano”, non ha adempiuto alla propria obbligazione e pertanto nulla è dovuto dalla appellante, riformare la sentenza di primo grado del [REDACTED]

n. [REDACTED]  
F. C. A. C. C. [REDACTED]

-in via subordinata, qualora non venisse accolto il primo motivo, riformare la sentenza impugnata nella parte relativa al quantum debeatur.

Vinte le spese e gli oneri riflessi.”.

#### Per l'Appellata:

“Chiede che l'On.le Giudice adito, previo rigetto dell'istanza cautelare, voglia:

-in via preliminare, in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto, per mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 342, comma primo, e 163 cpc;

- in via gradata, nel merito, rigettare l'appello proposto da controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando, integralmente, la sentenza impugnata;

- condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze relative al presente grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario”.

\*\*\*

### **IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione notificato in data 9.1.2020, l'odierna appellante citava la Università degli Studi “Niccolò Pisano” innanzi al Tribunale di Imperia proponendo opposizione avverso il [REDACTED]

p. [REDACTED] depositato in pari data e notificato in data [REDACTED] con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 9.212,00, oltre interessi legali, nonché il pagamento delle spese e competenze della fase monitoria.

Con il ricorso per decreto ingiuntivo citato, la citata Università, dopo aver premesso che, dal [REDACTED] risultava regolarmente iscritta, per l'anno accademico 2015-2016, al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24) presso l'Università istante e che la stessa, non avendo formalizzato la rinuncia agli studi nei termini previsti dal Regolamento, risultava



iscritta anche per i successivi anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, chiedeva che le venisse ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 9.212,00, essendo la ██████████ debitrice della predetta complessiva somma in quanto non aveva corrisposto il saldo della retta dell'anno accademico 2015/16 per €. 2.012,00, avendo versato la sola prima rata di €. 480,00, e la retta di €. 2.400,00, come da punto 12 della domanda di immatricolazione per ciascuno dei seguenti anni accademici: 2016/17, 2017/18 e 2018/19.

Con il richiamato atto di citazione, l'odierna appellante, in allora opponente, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Imperia in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, in considerazione della clausola derogativa della competenza contenuta nella domanda d'immatricolazione.

Nel merito parte opponente rilevava un supposto inadempimento, ritenendo che l'Università opposta non avesse erogato i servizi didattici dedotti in contratto.

Alla luce di tali motivi, parte opponente nel primo grado chiedeva, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo, la revoca del decreto, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Incardinatosi il giudizio, si costituiva l'Università opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione ex adverso azionata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite relative alla fase di opposizione.

Istruita la causa documentalmente, in data 18.07.2022, veniva pronunciata l'impugnata sentenza r ██████████ con la quale il G.U del Tribunale di Imperia, rigettava l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo ██████████ e condannando parte opponente al pagamento delle spese di lite.

In particolare, secondo il Giudice di prime cure:

-quanto all'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Imperia in favore di quella, stabilita per accordo delle parti, del Tribunale di Nocera Inferiore, l'opponente, quale consumatore, non aveva fornito né dedotto alcuna prova che la clausola di deroga del foro del consumatore fosse stata oggetto di specifica trattativa tra le parti sicchè la predetta era stata correttamente convenuta in giudizio dinanzi al foro indicato dall'art. 33, comma 2, lett. u, del D. L.vo n. 206/2005;

- quanto al merito, secondo gli accordi intercorsi tra le parti, documentati in atti, la studentessa avrebbe dovuto corrispondere la retta di iscrizione, pari ad Euro 2.400,00 per ogni anno accademico per quattro anni accademici a partire da quello 2015/2016 per un totale complessivo pari ad Euro 9.212,00 che invece non era stata pacificamente pagata;

- diversamente da quanto genericamente adombrato in citazione, alla discente era stato consentito l'accesso informatico alla piattaforma, essendole state fornite le credenziali



necessarie per usufruire di tutti i servizi didattici e formativi offerti dall'Istituto Universitario sicchè nessun inadempimento era configurabile in capo all'Università opposta;

- infine, diversamente da quanto eccepito, per la prima volta, dall'opponente in sede di memoria di replica, la clausola che prevede il rinnovo automatico dell'iscrizione, salvo tempestiva disdetta di cui agli artt. 5 e 8 del Regolamento Universitario non poteva essere ritenuta di per sé vessatoria, non prevedendo un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta.

Avverso la predetta sentenza, con l'atto di appello notificato in data 2.11.2022, veniva proposto gravame da parte [REDACTED] che ne richiedeva l'integrale riforma con accoglimento dell'opposizione proposta con il libello introduttivo del primo grado del giudizio, fondato su due motivi.

Con il primo motivo "Carenza di prova fornita dal creditore opposto" allegava che l'Università opposta non avesse adempiuto correttamente alla propria obbligazione, non avendo ella ricevuto quanto stabilito con l'iscrizione, segnatamente il calendario delle lezioni, né mail né altre informazioni attraverso il portale dell'Università stessa.

Con il secondo motivo "Violazione di cui all'art. 1341, comma 2, c.c." deduceva di aver apposto la propria firma sulla domanda di immatricolazione e svariate clausole contrattuali tra le quali era tuttavia assente e/o non menzionata specificamente la clausola relativa alla tacita proroga o rinnovazione del contratto sicchè la relativa clausola doveva ritenersi a suo dire nulla.

Con comparsa di costituzione e risposta del 23.2.2023 si costituiva in giudizio l'Università degli Studi "Niccolò Cusano" la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestava nel merito le argomentazioni avversarie, sostenendo: quanto al primo motivo, che del tutto correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto che parte opposta avesse fornito la prova della regolare esecuzione delle prestazioni e che le censure di parte opponente fossero rimaste destituite di prova e di fondamento; quanto al secondo motivo, peraltro oggetto di doglianza in primo grado solo in sede di note replica, che la clausole che disciplinano il rapporto contrattuale tra le parti e, segnatamente, quelle che individuano l'iscrizione per l'intero ciclo di studio, concedendo la facoltà di comunicare la rinuncia agli studi con determinate modalità e termini, erano assolutamente chiare, legittime e specificamente approvate dalle parti.

Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, all'udienza dell'11.1.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, e la causa veniva decisa dal Collegio con camera di consiglio telematica, decorsi i termini di rito abbreviati per il deposito degli scritti conclusivi.



\*\*\*

L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.

In via preliminare, va osservato che la Giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente precisato che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una par-te argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. S.U. 16.11.2017 n.27199).

In questa situazione, i motivi di appello proposti da [REDACTED] pur genericamente enucleati, si sono attenuti ai riferiti principi nomofilattici, visto che dal loro complessivo esame emergono chiaramente non solo le censure apportate alla sentenza impugnata, ma anche le argomentazioni sulla base delle quali viene richiesta la sua riforma.

Da qui l'infondatezza dell'eccezione sollevata a riguardo dalla difesa di parte appellata.

Quanto merito e pendendo le mosse dal *primo motivo* di gravame, con cui l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di prime cure, nella parte in cui essa ha ritenuto che l'Università avesse provato l'adempimento alle obbligazioni sorte nei suoi confronti, condivide la Corte l'assunto del Giudice di primo grado, sia alla luce dell'estrema genericità delle difese svolte sul punto fin dal primo grado dalla [REDACTED] secondo le quali il preteso inadempimento sarebbe consistito nel “non essere stata messa in condizione di poter usufruire dei servizi didattici forniti dall'Università Cusano” sia dalla documentazione prodotta in atti dall'Università che contrasta con tale ricostruzione, dando invece prova del fatto che, dopo l'avvenuta iscrizione e l'immatricolazione della [REDACTED] le era stato consentito l'accesso informatico alla piattaforma formativa con la fornitura delle relative credenziali informatiche per usufruire di tutti i servizi offerti (si vedano al riguardo i documenti prodotti ai nn. 1,2,3 di parte opposta in primo grado).

Non vi è dubbio, inoltre, che l'obbligazione assunta dall'Università appellata sia qualificabile come una tipica “obbligazione di mezzi”, così come prospettato dalla sua difesa, che ha per oggetto quella di assicurare agli iscritti una struttura organizzativa e tecnologica capace di consentire lo studio a distanza e che il “risultato” dipenda



ovviamente dalla concreta e proficua utilizzazione da parte dello studente di tale struttura e dei relativi servizi.

Da qui l'infondatezza del primo motivo in esame.

Ad analoghe conclusioni si ritiene di pervenire con riguardo al *secondo motivo*, peraltro introdotto in primo grado soltanto con le note di replica ed attinente alla asserita violazione del secondo comma dell'art. 1341 c.c.

Ed invero, giova ricordare che:

- in data [REDACTED] la [REDACTED] sottoscriveva domanda d'immatricolazione, per l'[REDACTED]

- l'art. 5 del "Contratto con lo Studente" dell'Università istante, sottoscritto contestualmente alla domanda di immatricolazione, prevede espressamente: "*lo studente, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto, nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del Regolamento Universitario*" (cfr.: doc. 4 parte opposta);

- l'art. 4 del "Regolamento di Ateneo per gli Studi Universitari", anch'esso sottoscritto all'atto della domanda di immatricolazione e richiamato dal citato art. 5 del predetto "Contratto con lo Studente", espressamente prevede: "*... Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi..*" ed il successivo art. 8 prevede "*... Per chi non volesse essere iscritto all'anno accademico successivo la rinuncia dovrà essere inviata con lettera raccomandata tra il 1°luglio e il 31 luglio dell'anno accademico in corso...*" (cfr. doc. 4-5 cit);

-nell'allegato n. 3 della domanda di immatricolazione, ovvero "*l'Obbligatorietà del pagamento della retta universitaria*", è stato ulteriormente ribadito e previsto che lo studente prende atto: "*... di poter interrompere l'iscrizione automatica al corso di laurea inviando una raccomandata a/r alla sede centrale dell'Università (Roma) tra il 1° ed il 31 luglio dell'anno accademico in corso in modo da non essere riscritto all'anno accademico successivo ... obbligandosi ... a versare le rette degli anni accademici successivi al primo, nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento...*", in mancanza di interruzione automatica del rinnovo da parte dello "studente" al corso di laurea e tale obbligo veniva assunto dalla parte appellante resistente con apposizione di doppia sottoscrizione (cfr. doc. n. 6);

-in base al punto n. 12 della domanda di immatricolazione, veniva concordato tra l'Università appellata e la studentessa "*che la retta per ogni anno accademico d'iscrizione non subirà modifiche e sarà pari ad €. 2.400,00, pagabile, a scelta dello studente, anche a mezzo 5 rate di euro 480,00 cadauna con scadenza mensili a decorrere*



dal momento dell'iscrizione e con addebito delle spese di costi di euro 3,00 per ogni addebito rid bancario e di euro 20,00 per ogni eventuale insoluto, così come sottoscritto dalla studentessa nell'allegato 5 della domanda di immatricolazione (cfr.: doc. 7).

In questa situazione, le richiamate clausole che disciplinano il rapporto contrattuale tra le parti, ed in particolare quelle che precisando che l'iscrizione è per l'intero corso di studi, salvo tempestiva rinuncia, non solo sono legittime e rispettose del comma secondo dell'art. 1341 c.c., ma sono state anche in concreto specificamente approvate, più volte, dalla studentessa, ciò peraltro in aderenza all'orientamento già espresso da numerose Corti di merito sul punto (Cfr. ex plurimis Corte Appello Milano 17.10.2022; Tribunale Roma, 10.2.2021; Tribunale Napoli Nord 27.9.2021).

Pertanto, anche il secondo motivo è infondato, sicché l'intero appello deve essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022.

Si dà atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,

- Rigetta l'appello proposto da [REDACTED] e, per l'effetto,
- Conferma integralmente la sentenza n. 450/22 del Tribunale di Imperia del 18.7.2022,
- Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario A [REDACTED]

Si dà atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.

Così deciso in Genova, il giorno 20.3.2024

**Il Consigliere Estensore**

dott.ssa Laura Casale

**Il Presidente**

dott.ssa Rossella Atzeni

